

## ALLEGATO A)

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONSULTE DI CUI ALL' ARTICOLO 49 DELLO STATUTO COMUNALE

#### **Art. 1 – Finalità e fonti normative**

Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento delle consulte dei cittadini di cui all'articolo 49 dello Statuto Comunale. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia nell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000, sia nell'art.49 dello Statuto Comunale.

#### **Art. 2 – Scopi, finalità e funzioni delle Consulte**

Le Consulte costituiscono lo strumento principale attraverso cui le associazioni della società civile esercitano un ruolo di partecipazione ai procedimenti fondamentali, fin dalla fase di elaborazione, di presentazione di proposte di iniziative di interventi e di verifica periodica dell'attività amministrativa. In particolare, operano per trasmettere le istanze e favorire la partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed all'evoluzione della comunità locale mediante proposte indirizzate all'Amministrazione Comunale.

Le Consulte collaborano con l'Amministrazione Comunale esprimendo:

- a) pareri di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale in ordine alla problematiche attinenti il proprio settore di competenza;
- b) proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività;

Il contenuto dell'attività consultiva di cui al comma precedente non è vincolante per l'Amministrazione Comunale.

#### **Art.3 – Istituzione e durata in carica delle Consulte**

Le Consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale che ne determina il rispettivo ambito di competenza. Esse durano in carica non oltre la scadenza del mandato amministrativo e sono sciolte di diritto al venir meno per qualsiasi causa degli organi elettivi comunali. E' comunque facoltà del Sindaco, sino all'elezione delle nuove, disporre la convocazione delle Consulte cessate.

#### **Art. 4 – Composizione delle Consulte**

1. Le Consulte sono composte, oltre che dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto:

- a) da cittadini che, svolgendo attività nel campo di interesse specifico della consulta, intendano prestare la propria collaborazione volontaria;
- b) da rappresentanti di libere forme di associazione e/o di volontariato regolarmente costituite, purchè non abbiano scopo di lucro ed operino sul territorio da almeno due anni, ovvero siano iscritte all'apposito Albo in caso di istituzione dello stesso.

c) da rappresentanti delle varie formazioni sociali, siano esse organizzazioni sindacali, imprenditoriali, di categoria e cooperative che operano nel settore di interesse della consulta.

2. Qualora la Consulta presentasse peculiari caratteristiche e/o competenze, il Consiglio Comunale, con la deliberazione di istituzione, potrà specificare ed integrare la composizione della stessa, ivi compresa l'eventuale indicazione di un limite numerico.

3. Non possono far parte delle Consulte i revisori dei Conti ed i componenti degli altri organi consultivi del Comune. L'insorgenza di una delle cause di incompatibilità previste, determina la decadenza automatica dalla carica.

4. La partecipazione dei rappresentanti e membri delle Consulte è volontaria e gratuita.

#### **Art. 5 – Nomina delle Consulte.**

A seguito di apposito avviso pubblico dell'Amministrazione i soggetti (singole persone o Associazioni) che desiderano fare parte della Consulta devono presentare formale domanda al Sindaco, corredata dalle necessarie indicazioni atte a comprovare esperienza e qualificazione in relazione alle funzioni e finalità della Consulta stessa.

Il Sindaco, esaminata la congruità delle candidature, procederà con proprio provvedimento alla nomina dei componenti, sentendo eventualmente la Conferenza dei capigruppo

Nel caso che un componente dia le dimissioni o venga meno per qualunque causa, questi verrà sostituito su designazione della stessa associazione di appartenenza.

#### **Art. 6 – Organi della Consulta.**

Sono organi della Consulta l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

L'assemblea è l'organo fondamentale della Consulta ed è composta ai sensi dell'art.5.

#### **Art. 7 – L'Assemblea**

La prima convocazione dell'Assemblea è disposta dal Sindaco (o suo delegato) che presiede, senza diritto di voto, la seduta sino all'elezione del Consiglio Direttivo.

In prima adunanza l'Assemblea procede prioritariamente, rispetto alla trattazione di ogni altro argomento, all'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede immediatamente alla elezione con voto segreto del Presidente scelto tra i suoi membri .

Il Presidente del Consiglio Direttivo svolge anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea.

Il Vicepresidente è colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Presidente e sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di impedimento o assenza..

Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea, su proposta motivata della maggioranza del Direttivo, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

### **Art. 8 – Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno della seduta.

Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste al Presidente:

- dall'Amministrazione Comunale
- da almeno un quinto dei membri della Consulta.

Essa si riunisce validamente:

- con la presenza della maggioranza dei componenti della Consulta in prima convocazione
- con la presenza dei rappresentanti convenuti in seconda convocazione.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale ed i Consiglieri Comunali.

Qualora all'ordine del giorno siano iscritti argomenti che interessano Associazioni, Enti, Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta, è data facoltà al Presidente di invitare i rappresentanti di tali Istituzioni per l'eventuale audizione.

L'Assemblea si riunisce, di norma, almeno 3 volte l'anno.

### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea nel suo seno, con voto limitato a due preferenze

Per la validità della votazione è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- svolgere attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea
- instaurare rapporti con i membri dell'Assemblea informandoli costantemente sulle iniziative intraprese
- formulare le proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell'Assemblea
- predisporre le relazioni sugli argomenti oggetto di esame da parte dell'Assemblea
- mantenere e intensificare i rapporti con l'Ente Locale e le forze sociali e politiche.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in funzione delle attività in corso.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo quando almeno 3 componenti ne facciano richiesta scritta, indicando le materie da trattare nella seduta.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei componenti.

Il Presidente nomina tra i componenti un Segretario che redige i verbali.

#### **Art. 10 – Il Presidente**

Il Presidente:

- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune
- convoca e presiede l'Assemblea della Consulta
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- predispose l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
- cura la tempestiva trasmissione al Comune delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente egli viene sostituito dal Vicepresidente.

#### **Art. 11 – Risorse Organizzative**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle Consulte strutture e personale adeguati alle esigenze organizzative, allo scopo di rendere effettivo il ruolo di partecipazione.

Le funzioni di Segreteria generale della Consulta sono svolte da un dipendente del Comune individuato dal Sindaco con apposito incarico.

#### **Art. 12 – Scioglimento della Consulta**

Il Sindaco può sciogliere la Consulta, dandone comunicazione ai Capigruppo:

- qualora siano stati raggiunti gli scopi per i quali la Consulta è stata istituita
- in caso di inoperosità della Consulta ovvero per irregolare funzionamento della stessa per contrasto con il presente regolamento o con gli scopi istituzionali.

#### **Art. 13 – Accesso agli atti**

I Presidenti delle Consulte possono ottenere, con richiesta formale, dagli uffici comunali le notizie e le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e sono soggetti agli obblighi dettati dalle norme di protezione dei dati personali. In ogni caso l'esercizio di detta facoltà non può comportare elaborazione di dati o ricerche tali da determinare un aggravio di lavoro per gli uffici comunali.

#### **Art. 14 – Entrata in vigore e Disposizioni finali**

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intende abrogata ogni altra la disciplina previgente delle Consulte.